



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 91 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Bentoglio Manuel | Sindaco | P |
| Epis Ermenegildo | Consigliere | P |
| Iudica Giovanni | Consigliere | P |
| Sorti Simonetta | Consigliere | P |
| Bentoglio Rosangela | Consigliere | A |
| Facchi Beatrice | Consigliere | P |
| Giangregorio Lorenza | Vice Sindaco | P |
| Troia Lino | Consigliere | P |
| Bassis Nunzia | Consigliere | P |
| Esposti Edvin | Consigliere | A |
| Barcella Anna | Consigliere | P |
| Vitali Giovanni Battista | Consigliere | P |
| Stefanello Angelo | Consigliere | A |
| TOTALE PRESENTI | | 10 |
| TOTALE ASSENTI | | 3 |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

SINDACO. Punto numero 4: approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2022.
Epis, grazie.

ASSESSORE EPIS SERMENEGILDO. A seguito dell'approvazione del pef, piano economico finanziario dei rifiuti come in precedenza approvato, si devono approvare di conseguenza le tariffe della Tari per l'anno 2022.

Il costo del servizio dell'anno 2022, come da pef, è previsto in € 694.192, da cui dovrà essere dedotta la somma di € 2.513 € che il Ministero della pubblica istruzione corrisponde direttamente al Comune per le scuole elementari e la scuola media di primo grado.

Per cui, come da pef, il costo effettivo del ruolo è di € 691.679.

Per il nostro Comune la Tari viene applicata con le modalità previste dall'articolo 651 dell'articolo 1 della legge 147/2013, e tenendo in considerazione i criteri indicati dal DPR 158/1999, tenendo presente pure la tipologia delle varie attività svolte che per il Comune di Grassobbio, superiore di 5.000 abitanti, sono 30 categorie.

Pertanto abbiamo due tipologie: utenze domestiche e utenze speciali, che sono le non domestiche.

Per ciascuna utenza devono essere applicati i costi fissi e i costi variabili secondo parametri stabiliti dal DPR 158/1999.

Per le utenze domestiche i costi fissi sono riferiti alle superfici tassabili che danno un importo di 77.149,10 €; e la parte variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare, che dà un importo di 164.938; quindi per un totale di 242.087 €.

Per le utenze speciali, le non domestiche, i costi sia per la parte fissa che variabile vengono calcolati sulle superfici soggette alla tassazione e con i coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999, che danno un importo di € 143.276,90 € per la parte fissa ed € 306.314,45 per la parte variabile; per un totale di 449.591,35 €.

In pratica rispetto al 2021 si avrà per le utenze domestiche una variazione che va da meno 3,28% per le villette occupate da un solo componente con una superficie di metri quadrati 150, ad un aumento del 7,32% per un monolocale di 60 metri quadri occupato da sei componenti.

Mentre per le utenze non domestiche si ha in generale un aumento dell'11/12% in considerazione che sono stati rettificati in diminuzione i metri quadrati 47.000, cioè quelle aree produttive, quelle zone produttive che non devono essere soggette all'imposizione della Tari; inoltre sono state inserite dieci riduzioni di ditte che hanno chiesto di smaltire in proprio parte del loro materiale, e una addirittura che ha chiesto l'esenzione totale perché pensa lei in proprio.

La riduzione spettante per l'avvio e il recupero parziale può raggiungere il massimo del 60% secondo quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento, come in precedenza approvato. Per cui anche le ditte che vogliono smaltire in proprio non è che smaltiscono tutto, non vengono al 100% esentate dal pagamento; vengono esentate al massimo del 60%, secondo quanto riescono a dimostrare di aver effettivamente mandato al recupero.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Quindi devono dimostrarlo?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Lo devono dimostrare; devono dimostrare di avere le pezze giustificative, quando fanno la richiesta a Servizi comunali perché sono loro che emettono il ruolo, devono dimostrare che effettivamente sono state smaltite direttamente alle varie ditte di recupero.

SINDACO. Possiamo passare alla votazione.

Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2, Barcella e Vitali.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Maggioranza e Vitali. Astenuti? Contrari? Barcella.

Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e s.m.i. ed in particolare l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che la Determina n. 2/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che nella gestione della TARI:

- l'applicazione del tributo deve avvenire secondo quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- la redazione del PEF deve avvenire secondo le linee indicate dal metodo MTR-2 elaborato da ARERA, per il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur derivando dai valori contenuti nel Piano Economico Finanziario, adotta i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi riportati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che la bollettazione del tributo in oggetto dovrà contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che:

- ✓ il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TA.RI. deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" (si paga quanto si inquina) e comunque in

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Grassobbio ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, considerando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora disposto dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, al Comune;

VERIFICATO che le tariffe approvate devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur nel limite dell'8,6%;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di Piano economico finanziario PEF pluriennale, approvato con proprio atto nella seduta odierna;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 694.192, ma che per la determinazione delle tariffe TARI si tiene conto del valore pari a € 691.679 (comprensivo della detrazione MIUR);

PRESO ATTO quindi che il quadro tariffario relativo all'anno 2022 espone un costo complessivo di € 691.679,00 di cui parte fissa pari a € 220.426,00 e parte variabile pari a € 471.253,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 35% del costo complessivo ed il restante 65% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che:

- ✓ le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "**Quadro tariffario 2022**" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ✓ sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO il Regolamento comunale TA.RI. approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto in data odierna che modifica e sostituisce il precedente Regolamento TA.RI. approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 21/05/2014;

CONSIDERATO di stabilire per l'anno 2022 le scadenze e le modalità già definite con il Regolamento TA.RI. approvato con proprio precedente atto in odierna seduta, che all'art.28 stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Prima rata | 16 maggio 40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente; |
| - Seconda rata | 16 settembre 40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente; |
| - Saldo/conguaglio | 16 dicembre Calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto; |

E' facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti riferiti all'anno precedente;

ATTESO:

- che il presente atto verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

DATO ATTO che l'Organo di revisione ha espresso il parere favorevole, in allegato, sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.10

Consiglieri assenti n. 3 (Bentoglio Rosangela, Esposti, Stefanello)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 2 (Barcella, Vitali)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato **"Quadro tariffario 2022"** costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al PEF pluriennale e al PEF 2022, approvato con proprio atto nella seduta odierna;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. **DI CONFERMARE** per l'anno 2022 le scadenze e le modalità già definite con il Regolamento TA.RI. approvato con proprio precedente atto in odierna seduta, che all'art.28 stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate:
 - **Prima rata** **16 maggio**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente;
 - **Seconda rata** **16 settembre**
40% del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente;
 - **Saldo/conguaglio** **16 dicembre**
Calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto;E 'facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro 16 il giugno.
5. **DI DISPORRE** l'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. **DI DISPORRE** altresì la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, ai sensi della Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 art. 2, 2.2.

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri assenti n. 3 (Bentoglio Rosangela, Esposti, Stefanello)
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 1 (Barcella)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

IL Sindaco
BENTOGGIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.95 DEL 16-12-2021

Oggetto

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
PER L'ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 21-12-2021

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.95 DEL 16-12-2021

Oggetto

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
PER L'ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data: 21-12-2021

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 91 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24-01-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2022 al 08-02-2022.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 24-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 91 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì, 24-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concilio Leonilde

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.